



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Giannicola Paladino, ha pronunciato all'udienza del 4.3.2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*) e succ. modifiche, nella causa iscritta al n. **R.G. 9501/2020**, la seguente

SENTENZA

TRA

COOPERATIVA ARTIGIANA GEO TRANSPORT, in persona del legale rappresentante p.t., **BUONINCONTRO UMBERTO, ABATE GIUSEPPE, ABATE LUIGI, ABATE TOMMASO, CRISCUOLO EMANUELE, D'AMICO ARMANDO, FAVAROLO CIRO, FAVAROLO GIANFRANCO, GUIDONE PASQUALE, GENTILE FRANCESCO ROSARIO, GENTILE ROSARIO, ALFARANO MARIO, LUONGO ALFONSO, MILANO VINCENZO, MAZZOCCHI MARIO, PELLICCIA VINCENZO, PETRICCIONE ANTONIO, PEZZELLA GERARDO, RINALDI ANTONIO, RUSSO NOÈ, SOMMA BIAGIO, SARNO MASSIMO, VASTARELLA LUIGI**, tutti rappr. e dif. dall'avv. Raffaele Seccia ed elett. dom. in Napoli alla via Melisurgo n. 15, giusta procura in atti

RICORRENTE

E

I.N.P.S.-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis ed elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: iscrizione gestione artigiana

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società cooperativa ed i soci indicati in epigrafe hanno dedotto:

- che la Cooperativa Artigiana GEO Transport è stata costituita in data 3.6.2019;
- che i soci odierni ricorrenti presentavano domanda di ammissione alla Cooperativa in data 30.9.2019;
- che in data 31.12.2019 veniva convocata l'assemblea societaria nella quale, alla presenza di tutti i soci, veniva approvato il Regolamento Interno ex art. 6 della legge 142/2001;
- che l'art. 6 del predetto Regolamento prevedeva che i soci svolgessero l'attività lavorativa senza alcun vincolo di subordinazione;
- che l'attività della Cooperativa è stata avviata in data 1.2.2020 a seguito di commessa da parte del Co.Me.Tra.S., il quale opera in appalto nel settore dei servizi per la logistica;
- che nella medesima data tutti i soci presentavano l'iscrizione presso la gestione artigiani dell'INPS;
- che nel mese di aprile 2020 tutti i soci della Cooperativa presentavano in qualità di lavoratori autonomi istanza all'INPS di Aversa volta al riconoscimento dell'indennità prevista dal D.L. n. del 17.3.2020 (c.d. Decreto Cura Italia);
- che in data 19.5.2020 venivano notificate ai soci della Cooperativa le note dell'INPS di rigetto delle domande di iscrizione alla gestione artigiani;
- che il diniego di iscrizione si fondava sull'assenza dei requisiti previsti dalla legge, in quanto nessuno dei soci deteneva la maggioranza del capitale sociale, nessuno dei soci era in possesso della posizione camerale di artigiano e il reddito dichiarato era assimilabile a quello da lavoratore dipendente;
- che i provvedimenti citati invitavano alla regolarizzazione del socio valorizzando la posizione di lavoratore dipendente;
- di aver, pertanto, presentato ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, il quale veniva accolto con conseguente qualifica in termini di autonomia del rapporto di lavoro tra la Cooperativa ed i suoi soci;
- che avverso l'ordinanza cautelare l'INPS proponeva reclamo;
- che il Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro accoglieva il reclamo proposto dall'ente previdenziale non ravvisando nel caso di specie il requisito del periculum in mora;

-che nel corpo del reclamo l'INPS adduceva nuove ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego di iscrizione, effettuando una illegittima integrazione motivazionale;

-di avere, pertanto, interesse all'accertamento del merito della questione, considerata la circostanza che il giudizio cautelare si è concluso con una pronuncia che ha dichiarato l'assenza del fumus.

Per tali ragioni essi adivano codesto Tribunale chiedendo di accertate e dichiarare l'illegittimità e la nullità/annullabilità e/o disapplicazione dei provvedimenti emessi dall'INPS di diniego dell'iscrizione alla gestione artigiani e per l'effetto di accertare il diritto dei soci in epigrafe di essere iscritti dall'INPS presso l'albo della gestione previdenziale artigiana, in qualità di soci della Cooperativa GEO Transport, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'INPS, il quale resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, spese vinte.

La causa, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata allo scrivente per la prima volta all'odierna udienza, dove, disposta la modalità innanzi indicata, veniva decisa sulla base della documentazione come da sentenza versata in atti.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.

In via preliminare, per quanto concerne la domanda proposta dalla Cooperativa non risulta l'interesse sostanziale a fondamento della pronuncia richiesta connotato dai requisiti di concretezza ed attualità che, per costante giurisprudenza, condizionano ex art. 100 c.p.c. la proposizione del ricorso giurisdizionale. La presente azione va correttamente qualificata quale azione di accertamento. Pertanto, va rilevato che oggetto delle note dell'INPS indicate nel ricorso è il mancato riconoscimento dell'esistenza dei rapporti di lavoro autonomo dei soci.

La Cooperativa non ha, quindi, alcun interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento divergente rispetto a quello di cui ai provvedimenti dell'INPS, nella misura in cui gli stessi coinvolgono, con effetti direttamente pregiudizievoli, solo la sfera giuridica dei lavoratori.

Invero, la lettura del ricorso si traduce in una confutazione dei provvedimenti emessi dall'INPS, non corroborata a livello assertivo da alcuna ricostruzione fattuale, astrattamente dimostrabile, che consenta in qualche modo di fondare l'interesse della Cooperativa alla pronuncia richiesta in ricorso, ossia all'accertamento della natura autonoma del rapporto di lavoro dei soci al fine della loro iscrizione nella gestione commercianti.

In sostanza, la Cooperativa domanda al Giudicante di accertare una situazione fattuale differente rispetto a quella accertata dall'INPS, senza qualificare in alcun modo il rilievo in termini giuridici dell'accertamento richiesto al Tribunale.

Non è nemmeno potenzialmente prospettabile, quindi, una situazione di conflittualità, facente capo alla Cooperativa, che fondi il suo interesse ad agire.

In senso conforme, peraltro, va ricordato che la giurisprudenza di merito ha sovente riconosciuto la carenza di interesse ad agire in relazione a domande di accertamento negativo promosse nei confronti del verbale di accertamento redatto nell'ambito di procedure ispettive effettuate da enti previdenziali (Trib. Biella, 8.11.99; Pret. Novara, 16.4.98; Pret. Ascoli Piceno, 18.1.86; App. Roma sez. lav. 19.07.2005) e la stessa giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento a fattispecie diversa dalla presente, ma che appare alla stessa perfettamente sovrapponibile quanto al principio enunciato, ha ritenuto inammissibile l'azione di accertamento negativo della pretesa proposta prima dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, non essendo sufficiente a creare il presupposto dell'azione l'esistenza di un verbale di contestazione che è un atto interno, quand'anche idoneo all'iscrizione di una ipoteca legale (Cass., sez. I, 9.12.97, n. 12448).

Di conseguenza, la domanda della Cooperativa è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

In ordine alle doglianze avanzate dai singoli soci della Cooperativa, invece, occorre chiarire quale sia l'oggetto del giudizio ed il sistema di riparto dell'onere probatorio in questa tipologia di controversia.

Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro autonomo tra la Cooperativa ed i soci all'esito dei provvedimenti emanati dall'INPS.

In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dall' INPS, ma un'azione di accertamento del rapporto di lavoro come autonomo funzionale all'iscrizione nella gestione artigiani e, pertanto, è onere dei lavoratori fornire la relativa prova.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo relativo a prestazioni di tipo previdenziale ed assistenziale non ha struttura impugnatoria, poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall'INPS, ma il diritto del privato all'erogazione di quella determinata prestazione in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.

I provvedimenti amministrativi emessi dall'INPS in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l'INPS svolge una funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l'INPS fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006). Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).

In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dall'INPS, ma un'azione di accertamento delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro al fine dell'iscrizione nella gestione artigiani.

Per quanto riguarda il sistema di riparto dell'onere probatorio, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2697 c.c. e, conseguentemente, i fatti costitutivi della pretesa azionata devono essere allegati e provati dall'attore in senso sostanziale, mentre grava sul convenuto in senso sostanziale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato.

Nel caso di specie, quindi, è onere dei ricorrenti dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti idonei all'iscrizione nella gestione artigiani.

Le considerazioni suesposte sono condivise dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 8281/2015), più volte pronunciata con riferimento al lavoro agricolo, secondo cui *“l'iscrizione d'un bracciante nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di mera agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'INPS disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, non dipende dall'essere avvenuta la cancellazione a seguito di apposito controllo da parte dell'istituto previdenziale o per altra ragione: infatti, il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reinscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reinscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”*.

Orbene, tanto opportunamente premesso, nel caso in esame parte ricorrente assume che il Regolamento interno ex art. 6 della legge n. 142/2001 approvato dai soci della Cooperativa in data 31.12.2019 e le dichiarazioni di volontà degli stessi siano di per sé sufficienti a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro tra i singoli soci e la Cooperativa. Ciò anche alla stregua di quanto previsto dalla circolare dell'INPS n. 29 del 17.2.2021 allegata alle note di trattazione scritta concesse per l'odierna udienza. Da tali considerazioni discenderebbe il loro diritto di iscriversi alla gestione artigiani.

Dal canto suo l'INPS eccepisce che l'autonomia del rapporto di lavoro invocata dai ricorrenti sia solo formale e non anche effettiva. A fondamento della propria prospettazione l'ente previdenziale allega una serie di elementi, ovvero: che la qualifica di artigiani dei soci

e della società è stata revocata da parte della Camera di Commercio di Caserta; che nessuno dei soci svolge l'attività con i propri mezzi ed munito di partita IVA; che in passato nessuno dei soci ha svolto attività lavorativa in modo autonomo, ma solo subordinata; che precedentemente i soci erano lavoratori dipendenti del consorzio Co.Me.Tra.S., committente della Cooperativa; che i ricavi derivanti dal pagamento delle commesse costituiscono ricavi della Cooperativa e non dei singoli soci, che poi li ripartisce con i soci in misura proporzionale all'attività prestata; che nessuno dei soci possiede il 25% più 1 della partecipazione societaria e, dunque, non è individuabile un titolare effettivo, trattandosi pertanto di società cooperativa di lavoro.

A questo punto, occorre anzitutto richiamare la legge n. 443/85 (Legge quadro per l'artigianato) la quale all'art. 2 stabilisce che è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, mentre all'art. 3 prevede che impresa artigiana è quella che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa, chiarendo fra l'altro che la stessa può essere costituita anche in forma di cooperativa.

Dunque, l'impresa artigiana si differenzia dall'impresa commerciale per la presenza di una attività personale e professionale nel processo produttivo da parte dell'imprenditore che nell'impresa commerciale può essere, invece, assente. Oltre a questa peculiarità che attiene al processo produttivo il legislatore ha previsto taluni vincoli oggettivi con riferimento alle attività che possono essere definite "artigianali", nonché alle dimensioni dell'impresa stessa e alla sua forma giuridica.

Va, poi, ricordata la legge n. 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) ed in particolare le seguenti norme:

“Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

...

3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Art. 4:

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

...

Art. 6:

... le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. ... Il regolamento deve contenere in ogni caso:

...

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; “

In materia, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato nella sentenza n. 15073/2008 che: “Nel periodo precedente la L. n. 142 del 2001, la giurisprudenza

largamente maggioritaria di questa Corte si è espressa nel senso che il R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma 3, nel disporre che, ai fini assicurativi, "le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da essi assunti, ha equiparato, con una *fiction iuris*, i soci ai lavoratori subordinati, assicurando loro il trattamento previdenziale di questi ultimi (cfr, ex plurimis, Cass., nn, 2242/1988; 1346/1998; 7668/2002; 238/2003; 4767/2003).

Le Sezioni Unite di questa Corte non hanno ritenuto di condividere il suddetto orientamento, affermando il seguente principio di diritto:

"Anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 142 del 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che il R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma 3, (disciplinante la materia "*ratione temporis*"), è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli artt. 38 e 45 Cost., e, da ultimo, delle L. n. 142 del 2001, e L. n. 30 del 2003", (cfr, Cass., SU, n. 13967/2004). La più recente e corposa giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tuttavia la perdurante applicabilità del R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma 3, sotto il profilo, come sopra ricordato, dell'equiparazione, attraverso una *fiction iuris*, dei soci ai lavoratori subordinati, con conseguente attribuzione ai soci medesimi del trattamento previdenziale previsto per questi ultimi (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 18358/2004; 66/2007; 14073/2007; 222/2008).

3.2 Deve però essere ricordato che diversa - ancorchè indirettamente collegata - è la questione oggetto del presente giudizio, che concerne non già gli obblighi contributivi delle cooperative nei riguardi dei soci (e, più in generale, il regime previdenziale dei soci delle cooperative artigiane), bensì la sussistenza del diritto dei soci delle cooperative artigiane ad ottenere, in quanto tali, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Questione rispetto alla quale le disposizioni della L. n. 1533 del 1956, (e, per la ivi disposta estensione, della L. n. 463 del 1959), laddove prevedono (art. 1) che agli effetti di tale legge

"sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui alla L. 25 luglio 1956, n. 860, artt. 1, 2 e 3", poi sostituita dalla L. - quadro per l'artigianato n. 443 del 1985, costituiscono, sul piano logico giuridico, un posterius.

3.3 Deve allora rilevarsi che la L. n. 443 del 1985, art. 5, (legge - quadro per l'artigianato) prevede che sono tenute ad iscriversi nell'Albo delle imprese artigiane tutte le imprese aventi i requisiti di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, (l'art. 2, detta la definizione di "imprenditore artigiano" come "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"; l'art. 3, e successive modificazioni, definisce l'impresa artigiana, richiedendo che sia "esercitata dall'imprenditore artigiano", nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi espressamente previsti, e qualificando come artigiana l'impresa che, nei rispetto dei medesimi limiti dimensionali e scopi, sia costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale; l'art. 4 detta i limiti dimensionale dell'impresa artigiana).

Dal che deve evidentemente desumersi che, per la legge, è "artigiano" soltanto l'imprenditore artigiano, il titolare dell'impresa artigiana (salva la ricordata estensione, che qui non rileva, controvertendosi dell'iscrivibilità all'Albo dei soci persone fisiche, della qualifica di artigiana anche all'impresa).

Nessuna norma estende invece la qualifica di artigiano, solo perchè tale, anche ai soci di una cooperativa artigiana. Di ciò fornisce indiretta conferma la disciplina dettata per i consorzi fra imprese artigiane; tali consorzi vanno infatti iscritti in una separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane, mentre, ai fini assicurativi e previdenziali, la legge dispone espressamente che i "titolari di impresa artigiana", associati nei consorzi o in società consortili, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 463 del 1959, sull'assicurazione IVS per gli artigiani, e successive modificazioni e integrazioni; cosicchè, argomentando a contrariis, deve escludersi che i soggetti riuniti in società cooperativa artigiana, ove non titolari di autonoma impresa artigiana, possano ottenere, per ciò solo,

l'iscrizione all'Albo, così da beneficiare del trattamento previdenziale riservato agli imprenditori artigiani riuniti in consorzio”.

La Suprema Corte ha, dunque, precisato che è "artigiano" soltanto l'imprenditore artigiano, il titolare dell'impresa artigiana. Nessuna norma estende, invece, la qualifica di artigiano, solo perché tale, anche ai soci di una cooperativa artigiana; di ciò fornisce indiretta conferma la disciplina dettata per i consorzi fra imprese artigiane.

Inoltre, nella sentenza n. 9705/2010 la Cassazione ha dapprima ribadito che “Va infatti sottolineato che gli artigiani possono riunirsi in cooperativa sia mantenendo la propria individualità imprenditoriale, sia perdendola (cfr. al riguardo Cass. n. 13269 del 07/06/2006).

Nella prima ipotesi, si avranno cooperative di servizio che, analogamente a quanto avviene nei consorzi di imprese, si uniscono per procurarsi commesse di lavoro e per distribuirne l'esecuzione tra gli associati, che conservano, ognuno, la gestione del proprio laboratorio e l'uso delle proprie attrezzature, ritraendo il reddito dalla attività imprenditoriale così svolta ed accettandone i rischi. Nel secondo caso si avranno invece le cooperative di lavoro, in cui i singoli artigiani non fanno confluire nella cooperativa le loro imprese, le quali restano pertanto estranee al rapporto con la cooperativa, ma apportano a quest'ultima il proprio lavoro, usando non già i mezzi e gli strumenti di loro proprietà, ma quelli messi a disposizione dalla cooperativa.

1.3. Nel primo caso, ossia quando gli artigiani, che pur essendo soci di cooperativa, svolgono in proprio, ossia nella propria azienda e con le proprie attrezzature, nonché a proprio rischio, le lavorazioni di pertinenza, i ricavi percepiti dai committenti vanno sottoposti a contribuzione nella gestione autonoma degli artigiani, che è a carico esclusivo dei singoli titolari di impresa.

Invero l'assicurazione IVS artigiani introdotta per la prima volta dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, prevede, (L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) un contributo a carico dell'artigiano nella misura "del 12% del reddito annuo derivante dall'attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". L'assicurazione IVS artigiani

determina quindi la misura del contributo sulla base del reddito di impresa, e cioè della impresa artigiana individuale, e, di converso, determina su questo medesimo elemento la misura della pensione.

L'esistenza di un reddito dell'impresa individuale è quindi il presupposto imprescindibile affinché sorga l'obbligo contributivo da parte del singolo artigiano alla gestione dei lavoratori autonomi (di talchè colui che nessun reddito ricavi dalla sua impresa, non sarà soggetto a contributi di sorta). Ne consegue altresì che, i redditi, percepiti dall'artigiano, diversi da quelli ricavati dall'impresa individuale, non possono essere sottoposti a contribuzione presso la gestione Inps per gli artigiani, ma dovranno essere soggetti al regime contributivo di pertinenza: ad es. se accanto, ed oltre all'attività di impresa, l'artigiano svolge anche attività di lavoro dipendente, le relative retribuzioni non possono essere "convogliate" nei redditi di impresa ma saranno sottoposte alla contribuzione AGO.

1.4. Nel secondo caso, cooperativa di lavoro, si tratta di stabilire il regime contributivo di un reddito che non è stato ricavato dalle imprese individuali, ma dalla Cooperativa, che poi provvede alla sua distribuzione tra i soci, ed è su dette somme distribuite, come compenso per l'opera prestata a favore della Cooperativa medesima, che l'Inps richiede la contribuzione” e, successivamente, ha stabilito che la nuova legge n. 142 del 2001 ha, in primo luogo, fornito “gli strumenti per distinguere, tra i soci, coloro che lavorano in regime di subordinazione e quelli che lavorano in regime di autonomia, dal momento che il suo cardine, sconosciuto nell’assetto precedente, è che il socio, all’atto dell'adesione alla cooperativa, o successivamente, instauri un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali, in forma subordinata o autonoma, a cui è applicabile la tutela previdenziale prevista per l'una o per l'altra forma. Dispone, infatti, la legge n. 142 del 2001, art. 4 che “Ai fini della contribuzione previdenziale ad assicurativa, si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporto di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'art. 6”. Inoltre, principio altrettanto rilevante è che la tipologia dei rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, che si intendono attuare con i soci, devono essere indicati nel regolamento interno, che diventa così la fonte normativa fondamentale. La nuova legge fa, quindi, indubbia chiarezza: la tutela previdenziale non viene ancorata al rapporto

associativo, ma al rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, chiaramente indicato nel regolamento, che si affianca a quello associativo”.

Poiché, dunque, la legge n. 142 del 2001 ricollega la tutela previdenziale a quella propria del rapporto di lavoro, che può essere subordinato o autonomo, che si affianca a quello associativo, essa non dipende dalla natura della cooperativa, bensì è quella propria applicabile al tipo di rapporto di lavoro concluso tra il socio e la cooperativa.

Secondo un approccio sostanzialistico, pertanto, *“È fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione artigiani risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa personale nell'ambito della società. Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore. Sicché, ove il socio o amministratore non svolga attività lavorativa assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo”* (Tribunale Catania sez. lav., 21/05/2020, n.1382).

Volgendo i principi tracciati al caso di specie, assume primaria importanza, innanzitutto, la circostanza della mancanza dei requisiti dimensionali previsti dalla disciplina della legge n. 443/1985, la quale sancisce all'art. 4:

“Limiti dimensionali.

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi iseguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a

condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti”.

A quanto precede consegue che contemplando il numero di 23 soci, la Cooperativa ricorrente non può già per questo essere qualificata come artigiana. A ciò si aggiunga la circostanza dirimente che la Camera di Commercio di Caserta ha previsto con delibera del 26.3.2021 la revoca con effetti retroattivi al 1.2.2020 della qualifica di Artigiana alla Cooperativa e a tutti i soci per mancanza dei requisiti iniziali di impresa (cfr. visura del 19.4.2021-all. di parte resistente-).

La suddetta circostanza assume carattere determinante, non consentendo di applicare lo speciale regime contributivo previsto dalla legge per gli imprenditori artigiani.

Allo stesso tempo, coesistono ulteriori elementi idonei a ritenere non esistente il carattere di autonomia della prestazione lavorativa così come dedotto dai ricorrenti.

A ben vedere, infatti, parte ricorrente non ha allegato documenti idonei ad attestare che ciascun socio è un imprenditore autonomo dotato di una propria struttura organizzativa, che possiede una propria partita IVA, che è fornito di mezzi di lavoro propri, o che ha pregresse esperienze di lavoro autonomo.

Al contrario, invece, l'INPS allega che i soci della Cooperativa sono stati tutti lavoratori dipendenti di altre società (cfr. visura previdenziale con appunti -all di parte resistente-), fornendo per alcuni di essi anche la prova per il tramite di estratti contributivi. Altresì, dall'analisi di questi ultimi documenti, emerge che alcuni lavoratori, tra cui Alfarano Mario e Luongo Alfonso, erano dipendenti della Co.Me.Tras.S. la quale rappresenta la committente della Cooperativa.

Ancora, lo stesso Regolamento della Cooperativa prevede che il lavoro venga svolto con l'utilizzo di mezzi di titolarità della suddetta Cooperativa e non con mezzi propri dei soci e che i ricavi delle commesse vengano ripartiti tra i soci in proporzione all'attività svolta.

Dinanzi a tale comparto di elementi probatori forniti dall'INPS, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il carattere autonomo del lavoro prestato dai soci della Cooperativa derivasse dal Regolamento citato e dalle dichiarazioni dei soci stessi, ritenendo che in presenza di siffatti elementi formali dovesse essere pacifica la natura autonoma della prestazione lavorativa dei soci.

Parte ricorrente, tuttavia, non ha allegato prima e provato poi elementi fondanti l'autonomia del rapporto di lavoro e non ha nemmeno richiesto l'articolazione di mezzi istruttori per poter ottenere tale prova, nonostante vertesse su di essa, come precisato, il relativo onere.

A corroborare la propria tesi parte ricorrente richiama, la circolare dell'INPS n. 29 del 17.2.2021.

È opportuno, dunque, richiamare il contenuto di tale circolare. Essa, infatti, prevede che:

“1. Quadro normativo

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presente circolare vengono rese istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana.

Preliminarmente, è utile effettuare un riepilogo della normativa di riferimento.

In generale, il lavoro artigiano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2222 c.c., è una delle forme in cui può esplicarsi un contratto d'opera in modalità autonoma.

Tale attività può essere esercitata per espressa previsione normativa sia in forma individuale *che associata, come previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, all'articolo 3, e dalla successiva legge 8 agosto 1985, n. 443, agli articoli 2, 3, comma 2, e 4.*

In base a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 443/1985 “è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla

sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.

L'articolo 3, comma 2, della medesima legge prevede, inoltre, che l'impresa artigiana possa essere costituita in forma di cooperativa. Tale comma, infatti, dispone che: “È artigiana l'impresa che [...] è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.

Ne consegue che l'attività dell'impresa artigiana può pertanto svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

La lettura sistematica della normativa di riferimento consente di considerare il prestatore d'opera socio di una società cooperativa come artigiano, fatto da cui, in base a quanto emerge dalle considerazioni ministeriali, consegue l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Inoltre, le disposizioni fornite dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, all'articolo 1, comma 3, prevedono che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”. La connotazione del rapporto giuridico tra la società cooperativa e il lavoratore artigiano è rinvenibile sia nello statuto associativo, nel quale sono individuate le modalità di raggiungimento dell'oggetto sociale dell'attività imprenditoriale a cui le attività dei singoli devono tendere, sia nel contratto tra il lavoratore e la cooperativa, nel quale è specificatamente indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato.

Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva, per i motivi sopra esposti, l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Il Regolamento della cooperativa deve riportare la tipologia dei diversi rapporti di lavoro attraverso i quali la cooperativa intende conseguire lo scopo sociale (articoli 1 e 6 della legge n. 142/2001). In particolare, devono essere indicate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato, e vi deve essere un richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

La qualificazione adottata come artigiano nel contratto, in conformità al Regolamento, non può prevalere su quella che deriva dall'osservazione della realtà effettuale, dovendo la previsione negoziale essere sempre convalidata e rispettata anche in fase esecutiva.

In particolare, quanto esplicitato dalle parti nel negozio, deve trovare riscontro nelle modalità di esecuzione in concreto della prestazione lavorativa, in aderenza al principio di effettività del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa”.

Ebbene dalla stessa circolare evocata da parte ricorrente a fondamento delle proprie ragioni emerge che nel Regolamento devono essere indicate in modo pernicioso le diverse modalità di rapporti di lavoro svolte nella cooperativa, con il richiamo preciso alle norme che li disciplinano. In ogni caso il dato formale non può mai prevalere sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Applicando i principi delineati dalla circolare in parola alla fattispecie de qua, dunque, si evidenzia che l'esecuzione concreta dell'attività lavorativa non corrisponde a quanto formalmente stabilito dal Regolamento, non potendo quest'ultimo considerarsi prevalente in mancanza di ulteriori riscontri fattuali e documentali che parte ricorrente non allega.

In conclusione, per tutto quanto esposto, la domanda dei soci deve essere rigettata non sussistendo i requisiti normativamente previsti per l'iscrizione nella gestione artigiani.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile previsto dal D.M. 10.03.2014 sulla liquidazione dei compensi per la professione forense.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. Dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla Cooperativa Artigiana GEO Transport;
2. Rigetta nel resto il ricorso;
3. Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'I.N.P.S. delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.450,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Aversa, 4.3.2022

Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino